

Chi continuerà a lavorare dopo il 25 Marzo

Chi continuerà a lavorare dopo il 25 Marzo. A seguito del DPCM del 22 marzo del 2020 la CNA del Veneto ha elaborato una scheda interpretativa (in aggiornamento) del decreto con il quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha introdotto nuove misure di contenimento del COVID19, che trovate sotto ed allegata.

Per ogni mestiere nella seconda colonna sono indicate le attività consentite e quelle che invece, entro la mezzanotte del 25 marzo, dovranno essere sospese.

mestiere	Attività consentite
Impianti elettrici Impianti elettronici Impianti illuminazione stradale Impianti termoidraulici Impianti Antincendio Ascensori e scale mobili	installazione, manutenzione, riparazione. il consiglio di CNA a imprese e professionisti che operano nel campo dell'implantistica è di limitarsi ad eseguire solo gli interventi urgenti per garantire la sicurezza e la corretta manutenzione
Riparatori elettrodomestici e altri apparecchi	Riparazione Elettrodomestici, telefoni, computer, altre apparecchiature per le comunicazioni
edilizia	Non consentita - Salvo attività previste dall'art.1 comma d del DPCM 22 marzo 2020: funzionali alla continuità delle filiere che proseguono le attività (allegato 1 DPCM 22.3.2020) ed eventuali servizi essenziali (legge 146/90, si segnala in particolare le attività indispensabili a garantire la sicurezza, la salute, l'ambiente) previa comunicazione via <u>Pec</u> al Prefetto della provincia con indicazioni dettagliate dell'attività e dei beneficiari del servizio
pulizie restauratori	tutte Non consentita - Salvo attività previste dall'art.1 comma d del DPCM 22 marzo 2020 (Si segnala in particolare che la tutela del patrimonio artistico compare nell'elenco dei servizi essenziali Legge 146/90.) previa comunicazione via <u>Pec</u> al Prefetto della provincia con indicazioni dettagliate dell'attività e dei beneficiari del servizio
orafi	Non consentita - Salvo attività previste dall'art.1 comma d del DPCM 22 marzo 2020: funzionali alla continuità delle filiere che proseguono le attività (allegato 1 DPCM 22.3.2020) previa comunicazione via <u>Pec</u> al Prefetto della provincia con indicazioni dettagliate dell'attività e dei beneficiari del servizio
vetro	Non consentita- salvo vetriere per laboratori, uso igienico, farmacia. Eventuale attività previste dall'art.1 comma d del DPCM 22 marzo 2020: funzionali alla continuità delle filiere che proseguono le attività (allegato 1 DPCM 22.3.2020) previa comunicazione via <u>Pec</u> al Prefetto della provincia con indicazioni dettagliate dell'attività e dei beneficiari del servizio
ceramica	Non consentita - Salvo attività previste dall'art.1 comma d del DPCM 22 marzo 2020: funzionali alla continuità delle filiere che proseguono le attività (allegato 1 DPCM 22.3.2020) previa comunicazione via <u>Pec</u> al Prefetto della provincia con indicazioni dettagliate dell'attività e dei beneficiari del servizio

CONTINUA

Mestiere	Attività consentite
Altri artistico	Non consentita - Salvo attività previste dall'art.1 comma d del DPCM 22 marzo 2020: funzionali alla continuità delle filiere che proseguono le attività (allegato 1 DPCM 22.3.2020) ed eventuali servizi essenziali (legge 146/90) previa comunicazione via Pgc al Prefetto della provincia con indicazioni dettagliate dell'attività e dei beneficiari del
Odontotecnici	tutte
Cabatturiero e pelletteria	Non consentita- salvo produzione per filiere strategiche previa comunicazione Prefetto
Tessile, confezioni e abbigliamento	Non consentita- salvo fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali, spago, corde, funi e reti, tessuti non tessute articoli in tali materie (esclusi articoli di abbigliamento), confezione di camicie, divise e altri indumenti da lavoro
Benessere (Acconciatori- Estetiste- Similari)	Non consentita
Autotrasporto di merci	Consentita (con le modalità previste dal "protocollo sicurezza" concordato tra il Ministero dei Trasporti, le Associazioni datoriali e le OO.SS.LL.)
Autotrasporto di persone Taxi e Noleggio con conducente	Consentita con limitazioni come da Ordinanza Regione Veneto numero 30 del 18 marzo 2020 per il numero dei passeggeri, la "sanificazione" del mezzo e la dotazione dei dispositivi individuali, e, per quanto non contemplato, vedasi "protocollo sicurezza" concordato tra il Ministero dei Trasporti, le Associazioni datoriali e le OO.SS.LL.)
Autotrasporto di persone "servizi atipici"	Non consentita (Ordinanza Regione Veneto numero 30 del 18 marzo 2020)
Trasporto di persone con natanti - servizio Taxi	Consentita con limitazioni come da Ordinanza Regione Veneto numero 30 del 18 marzo 2020 per il numero dei passeggeri, la "sanificazione" del mezzo e la dotazione dei dispositivi individuali, e, per quanto non contemplato, vedasi "protocollo sicurezza" concordato tra il Ministero dei Trasporti, le Associazioni datoriali e le OO.SS.LL.)
Trasporto Pubblico di Linea - TPL	Consentita ma con (j)-modulazione/riduzione del servizio e adozione della "distanza di sicurezza tra i passeggeri", la "sanificazione" del mezzo, la dotazione dei dispositivi individuali, la chiusura delle porte anteriori, il divieto della "bigliettazione sul mezzo" e, per quanto non contemplato, vedasi "protocollo sicurezza" concordato tra il Ministero dei Trasporti, le Associazioni datoriali e le OO.SS.LL.)
Pulisecco	Non consentita (non compare esplicitamente tra le attività essenziali del "DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale". (GU Serie Generale n.76 del 22-03-2020)
Autorizzazioni	Consentita.

CONTINUA

Mestiere	Attività consentite
Maglieria e accessori	Non consentita- salvo produzione per filiere strategiche previa comunicazione Prefetto
Pellicceria	Non consentita- salvo produzione per filiere strategiche previa comunicazione Prefetto
Editoria	Consentite
Grafica e stampa	Consentite
Informatici	Consentite
Fotografi	Consentite
Serramentisti	Non consentita- salvo produzione per filiere strategiche previa comunicazione Prefetto
Falegnami	Non consentita- salvo produzione di imballi in legno, di casse funebri e nel caso di filiere strategiche previa comunicazione Prefetto
Chimica-gomma-plastica	Non consentita – salvo la produzione di prodotti chimici, fabbricazione di articoli in gomma, di articoli in materie plastiche, di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia, inoltre per filiere strategiche previa comunicazione Prefetto
Meccanica di produzione	Non consentita – salvo la fabbricazione di apparecchi per l'irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche, motori, generatori, e trasformatori elettrici e di apparecchiature per il controllo dell'elettricità, fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, della carta e del cartone, delle materie plastiche e della gomma, degli strumenti dentistici e medici, salvo produzione per filiere strategiche previa comunicazione Prefetto
Nautica	Non consentita – salvo commercio all'ingrosso di altri mezzi e attrezzature di trasporto, salvo produzione per filiere strategiche previa comunicazione Prefetto
Agricoltori	Tutte
Dolciari e panificatori, gelaterie	Consentite con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che per il trasporto
Pastai	Non consentite – salvo ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che per il trasporto
Horeca	Non consentite – salvo ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che per il trasporto
Lavorazione alimenti di origine animale, lattiero-caseari, prodotti da forno e farinacei	Consentite
Produttori di bevande	Consentite

CONTINUA

DOMANDE FREQUENTI

Abbiamo elaborato una serie di domande e risposte frequenti utili a chiarire ulteriori dubbi sul Decreto.

Fino a quando ho tempo per completare le attività necessarie alla sospensione?

Art. 1 Comma 4 – Il termine entro cui le imprese, le cui attività sono sospese per effetto del decreto, devono completare le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione della merce in giacenza, termina a mezzanotte di mercoledì 25 marzo.

Posso spostarmi per lavoro da un Comune all'altro?

Art. 1 let. b – La disposizione che vieta a tutte le persone fisiche di spostarsi in un comune diverso rispetto a quello in cui si trovano, può essere derogata per comprovate esigenze lavorative, oltre che per ragioni di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Al riguardo, un imprenditore o dipendente che si rechi al lavoro – in una impresa la cui attività rientra tra quelle consentite – nel caso di controllo da parte delle autorità deve dimostrare l'esigenza lavorativa.

Le attività edili sono soggette a sospensione?

Il settore delle costruzioni è escluso dal provvedimento e, quindi, le attività edili sono soggette a sospensione salvo quelle di cui al codice ATECO 43.2 (Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni).

Lavanderie e lavasecco sono soggette alla sospensione?

Le attività di cui all'allegato 2 (servizi alla persona) del DPCM 11 marzo 2020 (lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia; lavanderie industriali; tintorie; servizi di pompe funebri e attività connesse), pur non richiamate nel DPCM del 22 marzo, non sono soggette alla sospensione.

Posso recarmi in azienda dopo il 25 marzo?

I lavoratori/titolari di imprese che devono sospendere l'attività possono, dopo il 25 marzo, recarsi in azienda per effettuare controlli o verifiche solo motivando, in caso di controlli, lo spostamento per ragioni di assoluta urgenza.

Cosa devo fare se non ho un codice Ateco?

Se l'impresa non ha un codice ATECO, ma svolge un'attività che rientra tra quelle non soggette a sospensione ai sensi del DPCM 22 marzo, può continuare l'attività, facendo un'apposita comunicazione al Prefetto specificando il carattere essenziale rispetto alle attività ammesse.

Qui sotto e allegato puoi trovare il modulo per le COMUNICAZIONI AL PREFETTO

DCPM 22 MARZO 2020, art.1 lettera d)
COMUNICAZIONE

AL SIGNOR PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI _____

Io sottoscritto _____

in qualità di legale rappresentante dell'impresa _____

ubicata in _____ via _____

ai sensi di quanto previsto dal DPCM 22/03/2020, art.1, lettera d, sono a comunicare quanto segue:

La attività esercitata dalla sopra citata azienda è funzionale ad assicurare la continuità della filiera

delle attività di cui all'allegato n.1 del suddetto DPCM 22/03/2020 con codice Ateco _____

La impresa o amministrazione beneficiaria dei prodotti attinenti alle attività consentite è la

_____ con sede in _____

via _____ la quale esercita una attività con codice Ateco

_____ e comunque una attività corrispondente a tale codice.

Dichiaro quindi che la azienda sottoscritta continuerà a esercitare la attività fino ad eventuale

Sospensione o interruzione nel caso in cui non sussistano più le condizioni di legge per proseguire.

Data:

Per l'azienda
il legale rappresentante

E' disponibile un nuovo modello di autocertificazione. [Questo il link dove è possibile scaricarlo](#)

Documenti Allegati:

[dpcm22.3attivitaconsentitemestieri250320SCARICA](#)
[comunicazioneprefetturadpcm220320201SCARICA](#)